

**Circolo Tennis Trapani**

*contrada Milo - Trapani*

**STATUTO**

# **STATUTO DEL CIRCOLO TENNIS TRAPANI**

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE - SEDE - COLORI SOCIALI**

Art. 1) Il Circolo Tennis Trapani, mantenendo continuità di gestione, intenti, finalità ed azione amministrativa con l'omonima associazione costituitasi in Trapani con rogito notarile del 7/10/1978, ne prosegue l'attività secondo quanto stabilito nel presente Statuto, rielaborato ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27/6/1998.

Il Circolo Tennis Trapani può identificarsi, oltre che con la predetta denominazione sociale estesa, anche con la sigla CTT, alla quale potrà farsi seguire l'indicazione dello specifico settore di attività nell'ambito delle discipline sportive esercitate, comprese negli artt. 5 e 6 tra le proprie finalità.

Art. 2) Il Circolo Tennis Trapani ha durata a tempo illimitato.

Art. 3) Il Circolo Tennis Trapani ha sede legale in Trapani e può costituire filiazioni, rappresentanze e sezioni distaccate in altre località della Regione Siciliana organizzandovisi con proprie strutture.

Art. 4) I colori sociali sono il giallo e l'azzurro.

## **SCOPI**

Art. 5) Il C.T.T. ha lo scopo di consentire, propagandare e sviluppare, con assoluta esclusione di intenti speculativi e senza prefiggersi finalità di lucro, la pratica degli sport dilettantistici, con particolare riguardo al tennis, al nuoto, alla ginnastica, al calcio e agli altri sport minori, sotto le direttive degli organi federali preposti e in osservanza delle norme regolatrici emanate da tali organi, oltretutto dagli Enti Nazionali e Locali della Pubblica Amministrazione che se ne rendano patrocinanti.

IL C.T.T. si prefigge, per le finalità predette, di porre in atto le iniziative sportive, ricreative, formative e culturali mirate alla proficua utilizzazione del tempo libero e alla salute della persona, incentivando e privilegiando all'interno del corpo sociale la presenza di aggregati familiari.

Art. 6) Nell'ambito della precipua finalità rivolta alla pratica agonistica del tennis dilettantistico sul territorio italiano, il Circolo Tennis Trapani partecipa, con propri tesserati, ai campionati individuali od a squadre, ovvero a tornei debitamente autorizzati dalla FIT. Il Circolo si impegna a svolgere almeno una delle predette attività ogni anno.

Art. 7) L'attività del Circolo si realizza mediante la gestione di strutture ed impianti in grado di propiziare occasioni di incontri sportivi e riunioni conviviali, apprestando ai Soci ogni connesso servizio che vi risulti accessorio e integrativo.

A tal fine il C.T.T. potrà svolgere:

- attività inerenti alla utilizzazione di campi ed attrezzature per gli sport praticati, rendendo disponibile la fruizione di locali e impianti accessori, con gli inerenti servizi;
- attività di organizzazione di tornei, congressi, convegni, seminari, tavole rotonde e ogni altro evento utile per il raggiungimento dei fini istituzionali o per promuovere la diffusione della conoscenza di tematiche di interesse specifico;
- attività di promozione di scambi di conoscenze ed esperienze ad ogni livello, utilizzando tutti gli strumenti all'uopo esistenti per migliorare la coesione sociale e culturale, con prevalente orientamento nei riguardi dei giovani;
- attività di promozione, organizzazione e gestione di azioni formative per il raggiungimento dei fini statutari. Per tali fini potrà stipulare convenzioni con professionisti esperti negli specifici settori di attività ed anche con associazioni o enti che perseguano le stesse finalità, stabilendo rapporti di interscambio che consentano ai rispettivi Soci o aderenti di avvalersi della possibilità di utilizzare le strutture e gli impianti e di fruire delle opportunità offerte;
- convenzionarsi con altre associazioni o enti per consentire ai rispettivi associati un interscambio nella utilizzazione delle strutture sportive e ricreative.

## **TITOLO II**

### **AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ALLA F.I.T. E AD ALTRE FEDERAZIONI SPORTIVE - RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

Art. 8) Il Circolo Tennis Trapani è affiliato alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) della quale esplicitamente, per sé e per i propri associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi Federali, nonché dalla normativa del CONI.

Il Circolo si impegna ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FIT e degli altri affiliati, e a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla FIT e agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FIT.

Art. 9) Il Circolo Tennis Trapani è riconosciuto ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Direttivo della FIT, per delega del Consiglio Nazionale CONI, e si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla Legge o richieste dalla FIT.

Art. 10) Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla FIT a cura del Circolo Tennis Trapani.

Art. 11) La FIT può adottare i provvedimenti disciplinari a carico del Circolo Tennis Trapani, degli Amministratori e dei tesserati secondo quanto previsto dai regolamenti federali, ed il Circolo è tenuto a rispettarli e a farli rispettare dai Soci.

Art. 12) Il Circolo dal momento dell'affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati dal momento della loro ammissione, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti dallo Statuto e nei regolamenti della FIT.

Art. 13) I vincoli e gli obblighi previsti nei precedenti articoli del Titolo II del presente Statuto si intendono impegnativi per il Circolo anche nel caso che esso intenda ottenere analogo riconoscimento da altra Federazione alla quale ritenga affiliarsi per lo svolgimento di attività dilettantistiche ed agonistiche in altre discipline sportive e particolarmente nei settori del calcio, del nuoto, della ginnastica e degli sport minori.

### **TITOLO III** **DEI SOCI - LORO DIRITTI E DOVERI**

Art. 14) I Soci del Circolo sono divisi nelle seguenti categorie:

a) Soci ordinari

Sono Soci ordinari le persone maggiorenni che, su istanza presentata al Consiglio Direttivo e favorevolmente accolta, siano ammessi a partecipare alle attività sociali secondo quanto previsto nel presente Statuto e nei regolamenti interni emanati dagli organi sociali.

Il Socio ordinario acquista automaticamente tale stato al raggiungimento della maggiore età se proveniente dalla categoria dei Soci giovani.

b) Soci Fondatori

Sono Soci fondatori gli iscritti alla categoria dei Soci ordinari che, avendone fatto richiesta al Consiglio Direttivo, ottengano il riconoscimento di appartenenza a tale categoria sociale per aver fornito, personalmente o in maniera indiretta ma ad essi riferibile, un significativo apporto alla realizzazione, al miglioramento e al consolidamento delle strutture impiantistiche gestite dal Circolo.

c) Soci Giovani

Sono Soci giovani i minori di età che, avendone fatta richiesta al Consiglio Direttivo con il consenso di chi esercita la patria potestà, ottengano di essere iscritti al C.T.T. per fruire dei servizi offerti in base alle norme regolatrici interne.

Il passaggio dei Soci giovani alla categoria dei Soci ordinari è automatico al compimento della maggiore età e comporta l'adeguamento della quota sociale con decorrenza dall'esercizio successivo.

d) Soci onorari

Su designazione motivata ed unanimemente votata dal Consiglio Direttivo può essere deliberata la nomina a Socio onorario di persona, anche esterna alla compagine sociale, che si sia resa particolarmente benemerita nei confronti del C.T.T. o che si sia distinta nella promozione e nello sviluppo dello sport dilettantistico praticato nel comprensorio territoriale in cui opera il C.T.T..

Per il Socio onorario, i cui diritti sono equiparati a quelli del Socio ordinario, non trovano applicazione le norme statutarie relative alle contribuzioni di cui al successivo Tit. IV.

Art. 15) L'appartenenza ad una delle categorie sociali previste all'art. 14 può fare personalmente assumere agli iscritti la particolare qualifica di "Socio Atleta" quando risulti chiamato a partecipare a manifestazioni sportive indette da organi federali ovvero quando sia designato a svolgere attività agonistica nell'ambito di prestabiliti programmi sociali o federali..

I Soci atleti devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo alle attività predette.

Art. 16) I Soci del Circolo beneficiano di tutti i servizi e di tutte le opportunità derivanti dall'espletamento delle attività sociali, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalle norme regolatrici emanate dagli organi sociali.

Art. 17) I Soci fondatori e i Soci ordinari godono del diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi Sociali e per l'approvazione degli atti di competenza dell'Assemblea.

I Soci fondatori ed ordinari sono eleggibili a cariche sociali purché non risultino in situazione di morosità che abbia determinato la loro sospensione dal Circolo e dalla fruizione dei servizi sociali.

Art. 18) In caso di inadempienza dagli obblighi di versamento dei contributi e delle quote associative per i quali risultino disattesi i solleciti rivolti al Socio moroso, così come per comportamenti di cui il Socio si sia reso responsabile arrecando danno al Circolo e pregiudizio alla normale convivenza tra i Soci o quando non osserva le norme statutarie e i regolamenti, chiunque partecipi al Circolo può essere raggiunto da provvedimento disciplinare adottabile dal C.P. su semplice segnalazione del Consiglio Direttivo contenente l'illustrazione dei fatti contestati. L'iter disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 19) I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare nei confronti dei Soci sono:

- a) Ammonizione scritta;
- b) Sospensione dalla frequenza e dalla utilizzazione degli impianti, fino a un massimo di tre mesi;
- c) Radiazione.

Art. 20) In merito alle divergenze che sorgano tra di loro e con il Circolo per motivi dipendenti dalla vita associativa, i Soci si impegnano a non adire le vie legali e a rimettere ad un giudizio arbitrale la soluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 899 C.P.C., sempreché siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.

Per quanto riguarda la composizione, i poteri e le procedure del lodo, si intende qui richiamato quanto previsto nello Statuto e nel regolamento di giustizia del FIT.

Art. 21) E' fatto divieto ai Soci di organizzarsi all'interno del Circolo con riunioni o per iniziative non riconducibili agli scopi previsti dal presente Statuto ed incompatibili con l'attività del Circolo o contrastanti con quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Art. 22) Il Socio è responsabile per sé e per i propri invitati e familiari dei danni provocati alle cose, alle attrezzature e agli arredi del Circolo quando siano usati in modo difforme dal loro normale uso.

Art. 23) La qualità di Socio si perde per decesso o dimissioni ovvero a seguito di espulsione deliberata dal Collegio dei Probiviri su motivata relazione del Consiglio Direttivo per recidiva di comportamenti già raggiunti dalla sospensione di cui all'art. 18 ovvero per gravi fatti o motivi, intendendosi per tali azioni contrastanti con lo Statuto Sociale o che arrechino pregiudizio al buon nome del Circolo.

Avverso al provvedimento di espulsione il Socio può proporre ricorso all'Assemblea dei Soci con istanza controfirmata da almeno 20 Soci fondatori o ordinari. L'istanza va presentata al Consiglio Direttivo per l'inserimento all'ordine del giorno dei lavori assembleari in occasione della ordinaria convocazione annuale.

L'Assemblea può essere chiamata a discutere anticipatamente il ricorso se ne è richiesta la convocazione per iscritto da tanti Soci che rappresentino almeno il 10% dei Soci fondatori e ordinari. In tal caso il Socio ricorrente si fa carico delle spese da sostenere per l'inoltro dell'avviso postale di convocazione.

**TITOLO IV**  
**MODALITA' PER L'ISCRIZIONE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

Art. 24) Chi intenda associarsi al C.T.T. in una delle categorie di cui ai punti a) e c) dell'art. 14 deve redigere domanda su apposito modulo facendola controfirmare da due Soci presentatori già iscritti tra i Soci fondatori o ordinari. Nella domanda deve essere espressa piena accettazione delle norme statutarie.

Il nuovo aspirante Socio può accompagnare alla sua richiesta di ammissione a Socio anche quella dei propri familiari conviventi che intendano associarsi in una delle categorie previste dallo Statuto, allo scopo di costituire l'aggregato familiare al quale è applicabile il trattamento di cui all'articolo 36.

La validità della qualifica di Socio è subordinata all'accoglimento della richiesta con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

Con l'accoglimento della richiesta di ammissione, vengono conferiti al nuovo Socio tutti i diritti previsti dal presente Statuto e sorgono a suo carico gli obblighi di osservarne ogni prescrizione anche con riguardo a quanto vi è stabilito sul rinvio ai regolamenti interni di competenza degli organi sociali.

L'adesione al Circolo è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso che manifesta piena efficacia dall'inizio del mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve notifica della volontà di recesso.

Art. 25) Contro la decisione motivata del Consiglio Direttivo sul rigetto della domanda di ammissione a Socio è ammesso - su istanza dei Soci presentatori - appello al Collegio dei Probiviri.

L'esposto, sostenuto da argomentazioni espresse per iscritto, deve essere controfirmato da tanti Soci che rappresentino il 5% degli iscritti nelle categorie dei Soci fondatori e ordinari e, ove accolto, deve essere comunicato dal Collegio dei Probiviri come decisione vincolante per l'ammissione del Socio.

Il rigetto del ricorso da parte del Collegio dei Probiviri non è appellabile.

Art. 26) I familiari conviventi con il Socio ordinario o fondatore del Circolo possono in qualunque momento ottenere di essere iscritti come Soci nella pertinente categoria prevista dallo Statuto e la loro ammissione diviene di diritto valida e operativa con la presentazione al Consiglio Direttivo dell'istanza nella quale viene espressa piena accettazione delle norme statutarie.

**CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ORDINARI E STRAORDINARI E AGEVOLAZIONI**

Art. 27) Ogni Socio che risulti ammesso al Circolo è tenuto a pagare al Circolo un contributo di ammissione nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci per ciascuna categoria sociale.

Per i Soci giovani il contributo di ammissione non può essere fissato in misura superiore alla metà di quello stabilito per i Soci ordinari.

Art. 28) Ogni Socio è tenuto a concorrere alle esigenze finanziarie della gestione sociale, corrispondendo una quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci per ciascuna categoria sociale.

Fintanto che non risulta adottata la deliberazione assembleare concernente la determinazione delle quote sociali, il Consiglio Direttivo potrà richiedere che il relativo pagamento venga effettuato dai Soci in base a quanto già stabilito per il decorso esercizio, salvo eventuale successivo regolamento a conguaglio.

Art. 29) La quota annuale è frazionabile con pagamenti periodici in base a regolamentazione stabilita dal Consiglio Direttivo da proporre come scelta opzionale ai Soci, prevedendosi la possibilità di applicare riduzioni non eccedenti il 10% dell'importo annuale dovuto purché il relativo pagamento venga effettuato in unica soluzione ed entro termini brevi stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre il primo trimestre di ogni esercizio.

Art. 30) Il ritardo protratto per oltre un mese dalla data in cui il Socio è tenuto al pagamento della quota associativa comporta la sospensione del diritto alla utilizzazione degli impianti. Il regolamento di quote associative cadute in morosità è assoggettabile ad aggravio di spese per l'incidenza di costi finanziari refluenti sulla gestione economica ed in recupero di costi sopportati dal Circolo Tennis Trapani per le cure amministrative ed esattoriali.

Art. 31) I Soci fondatori possono essere chiamati a dare un solo contributo annuale straordinario non superiore al 50% della quota associativa annuale per coprire eventuali programmi di spesa eccedenti l'ordinaria gestione sociale e destinati all'ampliamento delle strutture sociali e degli impianti, quali risultanti da un progetto definito di intervento, in osservanza di apposita deliberazione dell'Assemblea Straordinaria per la quale è previsto che sia raggiunta la maggioranza del 70% dei Soci intervenuti ai lavori assembleari e che almeno metà dei presenti sia composta da Soci fondatori.

Nel caso che non risultino perseguibili o attuabili le destinazioni per le quali si era fatto luogo a raccolta di contributi straordinari, ne deve esser dato atto all'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima convocazione e l'Assemblea può deliberare la restituzione ai Soci sempreché non ne sia intanto derivata l'assunzione di obbligazioni a carico del Circolo. Quanto non risulti rimborsabile per incapienza di disponibilità può essere conguagliato sulle quote ordinarie dovute dai Soci.

Art. 32) I contributi e le quote associative sono a fondo perduto e non sono rimborsabili in nessun caso costituito da morte, recesso, esclusione da Socio o per scioglimento o messa in liquidazione del Circolo.



I versamenti effettuati non creano diritti di partecipazione al patrimonio sociale e segnatamente quello di ottenere quote indivise di capitale trasmissibili a terzi per successione ereditaria o per atto tra vivi.

Art. 33) E' in facoltà del Consiglio Direttivo applicare un trattamento più ridotto o di gratuità nei riguardi di Soci atleti, ricorrendone i presupposti previsti all'articolo 14, salvo motivato dissenso manifestato dal Collegio dei Revisori.

Art. 34) Per i Soci giovani la quota sociale non può eccedere la metà di quanto stabilito a carico dei Soci ordinari.

Art. 35) E' consentito all'Assemblea ordinaria dei Soci determinare in misura più ridotta la quota sociale annua applicabile ai Soci fondatori rispetto a quella deliberata per i Soci ordinari, in considerazione dell'apporto da essi fornito al consolidamento delle strutture sociali e dell'impegno a cui possono essere chiamati in applicazione dell'articolo 31.

Art. 36) I Soci fondatori ed ordinari che risultino appartenere ad uno stesso nucleo familiare anagraficamente comprovato godono di un trattamento agevolato per il regolamento cumulativo delle tasse di ammissione e delle quote sociali annue. A tal riguardo, fermo restando quanto singolarmente dovuto da uno dei coniugi, di comune accordo designato come Socio di riferimento per l'assunzione dell'impegno complessivo di pagamento, agli altri Soci che compongono il nucleo familiare va applicato un trattamento non eccedente il 20% di quello stabilito nell'ambito della categoria di appartenenza, con esenzione per il Socio giovane non ancora dodicenne.

La determinazione delle riduzioni applicabili, entro il limite massimo anzidetto, compete all'Assemblea dei Soci.

Art. 37) Possono godere di trattamento corrispondente a quello stabilito per la categoria dei giovani, i Soci fondatori e ordinari che non dispongono di proprie autonome entrate reddituali e che risultino essere ancora conviventi in famiglia.

Art. 38) Il Socio che versi in gravi condizioni di salute o che sia permanentemente impegnato per ragioni di lavoro, di studio e di leva in località lontana dalla sede del Circolo e perciò nell'impossibilità di frequentarlo, può chiedere di essere esonerato dal pagamento della quota sociale fintanto che persiste tale impedimento.

L'applicazione delle predette agevolazioni deve risultare da deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo con riguardo a ciascuna situazione personale annualmente verificata, sentito il parere favorevole del Collegio dei Proviviri.

## **TITOLO V** DEGLI INVITATI E FREQUENTATORI

Art. 39) Per il tempo intercorrente dalla presentazione della domanda di ammissione a Socio e fino alla data di convocazione del Consiglio Direttivo chiamato ad adottare la relativa deliberazione, è data facoltà al Presidente, ovvero congiuntamente a due Consiglieri, di consentire che l'aspirante Socio venga autorizzato a frequentare il Circolo e ad utilizzare gli impianti, dietro versamento di un deposito cauzionale da conguagliare all'atto della regolarizzazione del rapporto associativo.

Del provvedimento transitoriamente adottato deve esser dato avviso ai Soci mediante affissione nell'albo sociale.

Art. 40) E' consentita l'utilizzazione delle strutture operative e ricettive del Circolo a persone che vi debbano svolgere taluna delle attività rientranti nelle finalità previste dal presente Statuto, quando esse abbiano luogo in attuazione di specifiche manifestazioni sportive o corsi di formazione e addestramento organizzati e regolamentati dal Consiglio Direttivo ovvero rientranti tra le iniziative degli organi istituzionali di promozione dello sport.

Ai partecipanti ai corsi e manifestazioni organizzati dal C.T.T. è riconosciuta la qualifica di associati; questi sono tenuti a corrispondere soltanto le quote stabilite per la partecipazione ai corsi e per l'utilizzazione delle strutture.

Art. 41) In base a specifica regolamentazione, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo con l'approvazione del Collegio dei Probiviri, vengono stabiliti i criteri e le modalità con cui attribuire ai Soci la facoltà di invitare occasionalmente propri ospiti a frequentare i locali sociali ed utilizzare gli impianti.

Il Socio risponde verso il Circolo del comportamento delle persone da lui invitate, facendosi altresì carico di quanto dagli stessi dovuto per l'uso degli impianti e per i danni eventualmente prodotti.

## **TITOLO VI** ORGANI DEL CIRCOLO

Art. 42) Sono organi del Circolo:

- L'Assemblea dei Soci fondatori ed ordinari;
- il Consiglio Direttivo (C.D.);
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori (C.R.);
- il Collegio dei Probiviri (C.P.).

Art. 43) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano del Circolo Tennis Trapani ed è composta dai Soci fondatori ed ordinari.

L'Assemblea ha specifica competenza per:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori e nell'ambito di quest'ultimo organo anche il suo Presidente;
- b) delineare le direttive generali dell'attività del Circolo;
- c) approvare i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) deliberare la destinazione di eventuali avanzi di gestione a fondi e riserve di capitale, o a iniziative rientranti nelle finalità previste dallo Statuto;
- e) deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- f) deliberare lo scioglimento del Circolo Tennis Trapani e la sua liquidazione, con relativa devoluzione del residuo patrimoniale secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 del mese di Aprile per la trattazione degli argomenti indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d).

Può altresì riunirsi in sessione ordinaria nei casi previsti nel presente Statuto ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo o da 1/10 dei Soci aventi diritto a voto, per la trattazione di argomenti di interesse generale che riguardino la vita del Circolo e la programmazione delle sue attività.

Può essere altresì convocata dal Collegio dei Revisori nel caso in cui non vi provveda il Consiglio Direttivo per gli adempimenti previsti dallo Statuto.

Nei casi predetti la convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata entro un mese da quando ne è stata fatta richiesta.

L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria per la trattazione degli argomenti indicati nelle precedenti lettere e), f) ad iniziativa del Presidente ovvero su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di 1/5 dei Soci aventi diritto a voto.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo avviso postale comunicato a tutti i Soci e affisso nell'albo del Circolo almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione sono indicati gli argomenti su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare e la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo o da chi ne fa le veci e, in caso di loro assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da uno dei Soci. L'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale di seduta che viene controfirmato dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno metà dei Soci fondatori e ordinari, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti i quali deliberano a maggioranza dei presenti.

Per la valida costituzione dell'Assemblea straordinaria è richiesta la presenza di metà dei Soci fondatori ed ordinari in prima convocazione e di 1/3 di essi in seconda convocazione; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di 1/3 dei presenti, salvo che per gli argomenti indicati alla lettera f) del presente articolo per le cui deliberazioni occorre il voto favorevole di 2/3 dei presenti e comunque non meno della metà di tutti i Soci aventi diritto a voto.

Ogni Socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 3 deleghe. La delega non può essere conferita ai componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Proviviri.

#### Art. 44) IL Consiglio Direttivo

Il Circolo Tennis Trapani è amministrato da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri.

I Consiglieri devono essere iscritti al Circolo, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore ecceda 1/3 delle entrate a titolo di quote sociali esposte nel bilancio di previsione), occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

#### Art. 45) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione del Circolo in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- c) l'ammissione al Circolo di nuovi Soci;
- d) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

Art. 46) Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri. Può inoltre conferire incarichi per lo svolgimento delle attività sociali ad appositi comitati composti da Soci, sotto la Presidenza di uno dei Consiglieri delegatovi dal Consiglio Direttivo.

Art. 47) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 Consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta mediante avviso postale ovvero mediante altro mezzo telematico di comunicazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione delle materie da trattare, da inviare all'indirizzo di tutti i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri.

Art. 48) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Art. 49) IL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza del Circolo di fronte a terzi e anche in giudizio.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione del Circolo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo del Circolo, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma agli Organi competenti ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 50) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 51) IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione del Circolo.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli aderenti al Circolo.

I Libri verbali delle Assemblee e il Libro Soci sono visibili a qualunque Socio fondatore o ordinario che ne faccia motivata richiesta. Gli altri libri e registri da cui siano rilevabili atti o adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività sociale ed amministrativo-contabile sono visibili ai Soci purché la relativa istanza sia riconosciuta meritevole di attenzione da parte del Collegio dei Probiviri e comunque secondo la normativa vigente.

Art. 52) IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettuando le relative verifiche e controllando la tenuta dei Libri Contabili.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Art. 53) IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, questi ultimi subentranti in caso di cessazione di un membro effettivo.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con le cariche di Consigliere e di Proboviro.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme stabilite nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quello del Consiglio Direttivo.

I Revisori verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi Libri, dando pareri sul bilancio e su quanto il presente Statuto demanda alla loro competenza.

Art. 54) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.

I Probiviri designano di comune accordo fra di loro chi debba assumere le funzioni di Presidente, nulla ostando che tale ruolo sia assolto rotativamente.

Sono demandate al Collegio dei Probiviri le decisioni e le valutazioni di cui risulta investito per previsione statutaria.

Il Collegio dei Probiviri decide su tutte le controversie e le divergenze che sorgono tra i Soci e il Circolo in merito all'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti.

Al giudizio del Collegio dei Probiviri sono sottoposte le controversie insorte tra i Soci per motivi esclusivamente dipendenti dal rapporto associativo e per ragioni o fatti che determinino pregiudizio al normale svolgimento della vita associativa.

Il Collegio dei Probiviri decide altresì su ogni altra questione sottoposta alle sue valutazioni dal Consiglio Direttivo in ordine a comportamenti dei Soci che si ritengano censurabili.

Nell'esercizio delle funzioni arbitrali che gli vengono sottoposte, ai Probiviri sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali anche in ordine alle modalità formalmente adottabili a tal fine.

Salvo diversa previsione Statutaria, le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e la loro mancata accettazione comporta per il Socio inadempiente la sanzione della radiazione dal Circolo.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono comunicate al Consiglio Direttivo perché provveda a darvene esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri assolve il ruolo di supervisore sul regolare funzionamento dei servizi espletati dal Circolo, prospettando al Consiglio Direttivo ogni utile suggerimento o proposta atti a rimuovere inefficienze o carenze di cui abbia ricevuto segnalazione dai Soci o direttamente constatata.

## **TITOLO VII**

### **BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

Art. 55) Gli esercizi sociali chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno l'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Nel corso del quarto trimestre di ciascun anno e non oltre il 30 Novembre, l'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per discutere il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo

con riguardo alle attività sociali da svolgere nel successivo esercizio. In tale sede l'Assemblea potrà deliberare l'entità dei contributi associativi per le varie categorie sociali da applicare nel corso del successivo esercizio, salvo eventuali successive variazioni disposte dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

## **TITOLO VIII PATRIMONIO**

Art. 56) Il patrimonio del Circolo è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono al Circolo a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e Privati o persone fisiche, oltreché dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci a titolo di contributo di iscrizione al Circolo corrisposto all'atto della loro ammissione.

Le entrate annuali del Circolo sono costituite dalle quote associative pagate dai Soci, dai redditi derivanti dal suo patrimonio, dagli introiti realizzati nell'esercizio della sua attività, da contributi ed elargizioni di terzi.

I versamenti al fondo di dotazione e le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili o rimborsabili, nemmeno in caso di scioglimento del Circolo né in caso di morte, recesso o esclusione del Socio.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità sociali.

E' vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve, salvo quanto previsto dalla Legge circa la destinazione o la distribuzione.

## **TITOLO IX SCIOGLIMENTO**

Art. 57) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, il Circolo ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri organismi che perseguono finalità analoghe a quelle previste nel presente Statuto o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, osservate le disposizioni di legge in materia e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23/12/96 n° 662.



**TITOLO X**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 58) Il coniuge e i figli di Socio fondatore o ordinario che risultano aggregati al Circolo in base alla previgente normativa statutaria, sono inquadrati di diritto in una delle categorie sociali previste all'art. 14, salvo che non intendano farne espressa rinuncia.

L'adeguamento delle quote sociali e il relativo pagamento con i criteri stabiliti all'art. 36 avrà luogo a partire dall'esercizio 1999.

Art. 59) In occasione della prima riunione assembleare, convocata nei termini e per gli ordinari adempimenti previsti all'art. 55, si procederà alla votazione per la costituzione del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proibiviri, i cui membri, eletti dall'Assemblea, manterranno la carica per il successivo triennio.

**TITOLO XI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 60) Il Presidente ha ampio mandato, espressamente conferitogli dall'Assemblea Straordinaria, di apportare al presente Statuto tutti gli adeguamenti e le modifiche che fossero richieste dalla FIT in sede di conferma dell'affiliazione del Circolo Tennis Trapani come previsto all'art. 9.

Art. 61) Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono, se e in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle Leggi Speciali.